



Sintesi delle disposizioni della Legge di Stabilità che interessano gli Istituti Agidæ

*E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**Legge di stabilità 2020**), entrata in vigore il 1 gennaio 2020.*

Riepiloghiamo le principali novità di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale, che possono interessare gli Istituti associati.

"Cuneo Fiscale"

Art. 1 comma 7

Si prevede la riduzione del c.d. "Cuneo Fiscale" ovvero delle imposte a carico dei lavoratori, attraverso lo stanziamento di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi per il 2021. La misura riguarderà i lavoratori dipendenti che guadagnano **da 8.200 a 40.000 euro l'anno lordi** e scatterà dalla busta paga del mese di luglio 2020. L'importo massimo riconosciuto è pari a **600 euro per il 2020**, e salirà a **1.200 euro a partire dal 1° gennaio 2021**.

Si tratta di una riduzione fiscale del costo del lavoro che va interamente a favore dei dipendenti: in parole molto semplici, i **risparmi fiscali** confluiscono nel netto in **busta paga**, che quindi si alza. L'**aumento medio** sarà di 100 euro al mese, che **compre** anche il precedente "bonus Renzi" da 80 euro, quindi per coloro che già percepiscono questa somma il netto in busta crescerà di 20 euro.

Il taglio del "cuneo fiscale", contenuto nel decreto attuativo del MEF n.3 del 05/02/2020 è modulato secondo la seguente progressione:

- Redditi da 8.200 a 26.600 euro: **100 euro netti mensili**. I lavoratori che hanno già il bonus da 80 euro, ottengono altri 20 euro al mese.
- Redditi da 26.601 a 28.000 euro: **100 euro netti mensili**.
- Redditi da 28.001 a 35.000 euro: il bonus si riduce

	progressivamente fino a 80 euro al mese a quota 35mila euro. • Redditi da 35.001 a 40.000 euro: il bonus da 80 euro continua a ridursi fino ad azzerarsi. Sarà il sostituto d'imposta ad anticipare il credito Irpef in busta paga così come la detrazione. La verifica sull'effettiva spettanza del bonus sarà effettuato in sede di conguaglio fiscale, ed in caso di superamento dei limiti di reddito fissati, l'importo sarà oggetto di recupero.
Riduzione tariffe INAIL Art. 1 comma 9	La revisione alle tariffe INAIL apportata in via sperimentale con la Legge di Bilancio 2019, diviene strutturale con la Legge di Bilancio 2020. Così dal 1° gennaio 2020 la riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa pari al 32,72% rispetto a quello del 2000 diventa definitiva.
Agevolazioni contributive per assunzioni under 35 Art. 1 comma 10	E' stato prorogato lo sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 35. Per l'utilizzo dello sgravio contributivo, detti lavoratori non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
Sgravio contributivo per l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale Art. 1 comma 8	Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall'articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Congedo obbligatorio maternità	La legge di bilancio 2020 ha riconfermato il congedo di maternità, validando le modifiche apportate dalla precedente legge finanziaria 2019. Le lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali di fruizione del congedo obbligatorio, hanno la facoltà di astenersi

	dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto , entro i cinque mesi successivi allo stesso. Tale diritto è riconosciuto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto. L'INPS ha emanato la circolare 12 dicembre 2019 n.148 che fornisce chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal Datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.
Risorse per il sostegno alle scuole d'infanzia paritarie Art. 1 comma 335	Sono state incrementate di 12,5 milioni per l'anno 2020 le risorse per le scuole d'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità .
Congedo obbligatorio di paternità Art. 1 comma 342	E' stato esteso a 7 giorni il congedo retribuito al 100% per i dipendenti lavoratori in occasione della nascita del figlio. A questi 7 giorni può esserne aggiunto un altro, facoltativo, che è possibile richiedere solo se la madre del figlio rinuncia a un giorno di congedo di maternità. Il diritto al congedo parentale potrà essere fruito fino al 5° mese dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del figlio e dovrà essere richiesto presentando domanda al proprio datore di lavoro, ovvero all'INPS in specifici casi. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con almeno 15 giorni di anticipo.
Contributo alle scuole paritarie per l'acquisto di abbonamenti a periodici/riviste scientifiche Art. 1 comma 389	A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado , che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa . Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

Contributo per
l'acquisto di
abbonamenti a
quotidiani per le
scuole paritarie
secondarie di primo
grado

Art. 1 comma 390

A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la **scuola secondaria di primo grado**, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, **un contributo fino al 90 per cento della spesa** per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo.